

GNOCCHI. Ma risiedendo a centinaia di chilometri di distanza, ciò non sarà possibile, e ditte creditrici di somme ingenti non potranno essere rappresentate nel fallimento. La pratica insegna che, generalmente, sono i professionisti quelli che si occupano più direttamente della delegazione di sorveglianza. I creditori si occupano più dei propri interessi. Della procedura non s'interessano perchè spesso la ignorano. Quindi farei voti perchè fosse accettato il testo della Commissione così come è proposto.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. La questione non è grave. Certo è però che questi professionisti che invece di fare gli avvocati o i ragionieri si presentano in veste di creditori, possono dar luogo a seri inconvenienti.

Altra cosa è il creditore, che veramente ha interesse a sorvegliare l'azienda, ed altra è il professionista.

I creditori lontani potranno certamente affidare la tutela dei loro interessi a professionisti, ma che interverranno come professionisti, non come direttamente interessati nell'andamento del fallimento. Ma ammettere a seguire l'andamento del fallimento come membri della delegazione, cioè come direttamente interessati, persone che non sono che dei professionisti, non mi sembra conveniente.

BACCI. A questo riparerà il giudice con la scelta.

PRESIDENTE. Onorevoli camerati, non interrompano! Domandino la parola per intervenire nelle discussioni. (*Approvazioni*).

L'onorevole relatore accetta le proposte dell'onorevole ministro?

ASQUINI, *relatore*. La Commissione insiste nella formula da essa proposta....

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Rinunzio alla mia proposta. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Allora do lettura dell'articolo 6 nel testo della Commissione....

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Sì, ma con gli emendamenti da me proposti, cioè inserendo le parole « provvisoriamente » « definitiva » e la frase « quando è possibile », nei punti da me prima indicati.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore è d'accordo su questi emendamenti?

ASQUINI, *relatore*. D'accordo.

PRESIDENTE. Allora do lettura dell'articolo 6 nel testo della Commissione con gli emendamenti proposti dall'onorevole ministro della giustizia:

« La nomina della delegazione dei creditori, in numero di tre o di cinque, prevista dall'articolo 723 del Codice di commercio, spetta al giudice delegato. Questi può formarla provvisoriamente a sua scelta, se ne ritenga opportuna la nomina prima dell'adunanza di chiusura del processo verbale di verificaione dei crediti.

« Dopo tale adunanza il giudice delegato deve procedere alla nomina definitiva della delegazione, scegliendone i componenti, quando sia possibile, su di una lista di numero doppio votata a maggioranza dai creditori verificati ed ammessi.

« Il giudice delegato designa il presidente della delegazione e può surrogarne i membri scegliendo i nuovi delegati, in quanto possibile, nella lista votata dai creditori ».

Metto a partito questo articolo così emendato.

(*È approvato*).

Procediamo alla discussione dell'articolo 7, di cui do lettura:

« All'apposizione dei sigilli può procedere direttamente il giudice delegato per i beni situati nella località di sua residenza.

« Il curatore deve chiedere al giudice delegato, nel più breve termine possibile, l'autorizzazione a rimuovere i sigilli ed a fare l'inventario. A tale operazione egli procede, presenti o citati il fallito e la delegazione di sorveglianza ove sia stata nominata, con l'assistenza del cancelliere del tribunale o della pretura ovvero di un notaio.

« Il giudice delegato può sempre prescrivere particolari norme e cautele per la compilazione dell'inventario, può assistervi, quando lo creda, o anche procedervi direttamente ».

A questo articolo l'onorevole Mazza de' Piccioli ha proposto il seguente emendamento: « *Al secondo comma sopprimere le parole:* con l'assistenza del cancelliere del tribunale o della pretura ovvero di un notaro ».

L'onorevole Mazza de' Piccioli ha facoltà di svolgerlo.

MAZZA DE' PICCIOLI. Tre sono le ragioni che mi hanno suggerito questo emendamento. La prima è che non vedrei la necessità, dopo l'articolo 2 della legge, di nominare un secondo pubblico ufficiale che abbia la stessa funzione. Una volta che si è dichiarato che il curatore ha funzioni di pubblico